



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Ordinanza Sindacale n° 21 del 11/05/2022

OGGETTO: CAMPAGNA ESTIVA ANTINCENDI 2022 – PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA DEI FONDI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 GIUGNO E IL 30 SETTEMBRE 2022

SINDACO

- Premesso che** che la presenza all'interno del centro abitato e nelle sue adiacenze, di terreni ed aree non edificate ricoperte da erbacce, sterpaglie e materiale secco di varia natura, compresi materiali e rifiuti abbandonati, aventi un alto rischio di infiammabilità, costituisce un potenziale pericolo per il diffondersi di eventuali incendi e determina altresì le condizioni ideali al proliferare di agenti infestanti e insetti di varia natura;
- Rilevato che** che l'avvio della stagione calda e la crescita della vegetazione spontanea costituiscono una contingente situazione ottimale per la diffusione delle zecche e degli insetti e la potenziale insorgenza di patologie a carattere sanitario;
- Ritenuto** indispensabile tutelare la pubblica incolumità, nonché l'igiene pubblica nel centro abitato e nelle aree ad esso limitrofe, ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dal Governo Nazionale e Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente, nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell'uomo;
- Vista** la L.R. 6 aprile 1996, n.16 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione.", come modificata ed integrata dalla L.R. 14 aprile 2006, n.14;
- Visto** il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi approvato il 11.09.2015 con Decreto della Regione Siciliana;
- Visti** gli artt. 17, 57 e 29 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza del 18 giugno 1931, n. 773;
- Visti** gli artt. 71 e 73 della Legge sui LL.PP. 20 marzo 1865 n. 2248 all.F;
- Visti** gli artt. 423, 423 bis, 424, 425 e 449 del Codice Penale;
- Vista** la Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353;
- Vista** la nota del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana n.5389 del 21.04.2022 avente ad oggetto *misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia*;
- Visto** il comma 8 dell'art. 14 del Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, con la quale viene modificato l'art. 256 - bis del Decreto Legislativo 152/2006 (codice ambientale), relativo alla combustione illecita di rifiuti, prevedendo che tali disposizioni non si applicano al materiale agricolo e forestale

	derivante da sfalci, potatura o ripuliture in loco, nel caso di combustione sul posto delle stesse;
Visto	il Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio N°50 del 08.10.2008;
Visto	il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 recante <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> ;
Ravvisata	la necessità, durante la stagione estiva, di provvedere con criteri uniformi alla prevenzione degli incendi nelle campagne e nei luoghi o depositi di materie infiammabili in dipendenza di accensioni o esplosioni;

ORDINA

Entro il 1° Giugno i proprietari ed i conduttori dei terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a: ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi, l'area limitrofa a strade pubbliche e lungo tutto il perimetro di proprietà per un fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali.

Dal 1 giugno al 30 settembre 2022, considerato periodo ad elevato pericolo di incendi:

1) Tutti i proprietari o conduttori di lotti di terreno all'interno del centro abitato, o nelle immediate vicinanze, hanno l'obbligo di eseguire il decespugliamento e la ripulitura degli stessi, mantenendoli sgombri da cespugli ed erbe secche, nonché da altra materia combustibile.

2) Tutti i proprietari o conduttori di fondi limitrofi alle strade ed alle trazzere ricadenti nel territorio comunale, hanno l'obbligo di eseguire il decespugliamento e la ripulitura dei loro terreni, mantenendoli sgombri da cespugli ed erbe secche, nonché da altra materia combustibile, fino a metri 20 dal ciglio stradale. Tale distanza deve essere raddoppiata lungo gli stradali dove sono in corso lavori di bitumazione. **Gli inadempienti saranno considerati responsabili di danni che dovessero verificarsi per inosservanza di tale disposizione e indipendentemente da ogni altra sanzione di legge, saranno perseguiti ai termini di legge.**

3) E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di:

- accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici in aree boschive cespugliose, nei campi ove vi siano covoni, nei luoghi destinati a depositi di materie infiammabili, o in ogni caso in presenza sul terreno di materiale infiammabile;
- usare motori, fornelli ed inceneritori che producono faville o braci nelle aree boschive, cespugliose o in ogni caso in presenza sul terreno di materiale infiammabile;
- gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigarette o qualunque tipo di materiale acceso, nei boschi e nelle aree in presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, ecc..;
- effettuare fermate degli automezzi a caldo in prossimità di materiale vegetale secco o di altro materiale soggetto ad infiammarsi;
- smaltire braci;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste o solennità, in aree diverse da quelle individuate ed autorizzate, dalla Commissione Tecnica Provinciale per le Sostanze Esplosive, con verbale di sopralluogo del 13 marzo 2009 e del 12 aprile 2011.

4) E' consentito l'uso di macchine operatrici per le lavorazioni agricole, a condizioni che vengano osservate le seguenti norme:

- il tubo di scarico dei motori termici deve essere munito di schermo parafaville;
- il combustibile per le macchine operatrici deve essere posto in aree ripulite dal materiale vegetale, nelle quali è assolutamente vietato fumare o accendere fuochi;
- il rifornimento delle macchine deve essere fatto a motore spento;
- sulle macchine operatrici devono essere collocati idonei estintori;

5) Ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prodigarsi, nei limiti del possibile e con ogni dovuta cautela, affinché si agevoli l'operato del personale impegnato nelle eventuali fasi di spegnimento di un incendio nelle campagne e nei boschi.

6) Fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia, a norma dei commi 7 bis e 7 bis.1 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000, ogni violazione della presente Ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €500,00 (cinquecento/00) a €5000,00 (cinquemila/00). Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge n.14 del 20.02.2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n.48 del 18 aprile 2017 anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.689 del 24.11.1981. In caso di incendio, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,65 ad € 258,23 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come prescritto dall'art. 40, comma 3° della L.R. n. 16/96 e come previsto anche dall'art. 10 del Regolamento Comunale sulle modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 dell'8 ottobre 2008, ivi comprese le aggravanti in caso di danno al soprassuolo. In caso di recidiva o di violazione effettuata in prossimità di boschi o di aree protette, verrà applicata la sanzione pecuniaria massima.

7) Chiunque avvisti un incendio ha l'obbligo di dare comunicazione al Corpo Forestale o ai Vigili del Fuoco o alla Polizia Municipale o all'Ufficio Comunale di Protezione Civile, fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione ai seguenti numeri:

- **115** - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- **1515** - Emergenza Incendi Boschivi;
- **093326310** - Distaccamento di Caltagirone del Corpo Forestale dello Stato;
- **095661000** - Comando Stazione dei Carabinieri;
- **095661036** - Comando Polizia Locale;

8) Il locale Comando di Polizia Municipale, tutti gli Agenti della Forza Pubblica, il Corpo Forestale ed i Vigili del Fuoco, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza, venga trasmessa a: Prefettura di Catania; Distaccamento di Caltagirone del Corpo Forestale dello Stato; Comando dei Vigili del Fuoco di Catania; Comando Polizia Locale; Comando Stazione Carabinieri di Castel di Iudica; Ufficio Tecnico; Città Metropolitana di Catania; nonché notificata ai proprietari dei fondi di aree incolte adiacenti i cigli stradali o trazzere ricadenti nel territorio comunale, che saranno individuati dal personale dell'U.T.C. tramite il catasto urbano e diffidati per la pulitura e la successiva applicazione delle sanzioni, in caso di inadempienza.

Che sia data massima diffusione mediante pubblicazione all'albo pretorio e sito ufficiale del comune.

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4 e art. 5 comma 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della Legge, avanti il T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione.

Il Comandante della P.M.

Dott. Gesualdo Schillaci

Castel di Iudica, 11/05/2022

Sindaco
STRANO RUGGERO / InfoCamere S.C.p.A.